



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multe: come ottenere la sospensione del verbale d'infrazione al codice stradale

Autore: Redazione | 17/07/2013



Quali sono i presupposti e le forme per la concessione della “sospensiva” nel caso di opposizione a verbale per violazione del codice della strada e quali sono gli effetti sulle sanzioni nel caso di diniego (o di mancata proposizione) della sospensiva?

Quando si riceve una multa per violazione del codice della strada, la prima mossa, spesso, è quella di fare ricorso nella speranza di ottenere subito un provvedimento del giudice che sospenda gli effetti della contravvenzione: infatti, anche se si presenta ricorso al giudice di pace contro il verbale, quest'ultimo è provvisoriamente esecutivo e impegna il conducente a pagare ugualmente la contravvenzione, col rischio, in caso contrario, di subire il **fermo** del veicolo. Ma la sospensiva diventa ancor più necessaria in caso di applicazione di misure accessorie particolarmente limitative, come la **sospensione della patente**.

Come ottenere la sospensione della contravvenzione?

Come anticipato, la sospensione non consegue automaticamente alla presentazione del ricorso al giudice di pace. Essa, infatti, può essere concessa solo in presenza di "**gravi e documentati motivi**".

L'eventuale rifiuto, da parte del giudice di pace, alla sospensiva può essere impugnato davanti al Tribunale (giudice unico) **[1]**.

Il giudice emette l'ordinanza di sospensiva in contraddittorio tra le parti e in un'udienza da fissarsi **entro venti giorni** dalla presentazione del ricorso.

Nel caso di **rigetto** dell'istanza, la sanzione resta solo quella indicata nel verbale opposto (senza raddoppio); la sanzione accessoria della decurtazione di punteggio non può essere applicata fino al l'esito del giudizio di opposizione contro la multa; sono invece applicabili le sanzioni amministrative accessorie.

Il ricorso introduttivo e la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato

L'opposizione contro la multa, come noto, si propone con **ricorso**, che deve essere depositato nella cancelleria del giudice di pace competente (quello del luogo in cui

è stata commessa l'infrazione in relazione al quale è stato elevato il verbale da opporsi). È anche possibile spedirlo a mezzo del servizio postale con raccomandata AR.

La mera presentazione dell'opposizione, come detto, non sospende l'efficacia esecutiva del verbale.

Per poter chiedere la sospensione è invece necessario dedurre e **provare** (eventualmente con allegati documentali) l'esistenza di **gravi e documentati motivi**.

Per esempio: un grave motivo tipicamente sollevato è il caso di un conducente che non possa fare a meno della patente per poter svolgere la propria attività lavorativa (agente di commercio), dovendosi spostare fuori zona dove non è possibile ricorrere ai mezzi pubblici. O il caso di una madre che debba accompagnare i figli a scuola, non avendo altre persone che possano farlo e non essendo servita la zona da pullman o essendo i bambini troppo piccoli per andare da soli.

Il giudice deve decidere sull'istanza di sospensione solo in udienza e nel contraddittorio (perlomeno potenziale) delle parti, e precisamente nell'udienza di prima comparizione che, nel caso in cui l'istanza di sospensiva sia contenuta nel ricorso introduttivo, "deve essere fissata entro venti giorni dal deposito dello stesso".

Si tratta, peraltro, di indicazione equivoca, che si presta a un'interpretazione "dilatatoria": essere cioè applicata nel senso - certo contrario allo spirito della norma - che l'udienza debba essere "**fissata**" e non "**tenuta**" entro venti giorni dal deposito, così lasciando spesso addirittura esaurire gli effetti, ad esempio, di misure cautelari amministrative o di sanzioni accessorie a immediata esecuzione (come la sospensione della patente per breve termine).

Sentite le parti presenti, il giudice decide sulla “sospensiva” (concedendola o negandola) con ordinanza motivata, ovviamente in riferimento alla sussistenza dei “gravi e documentati motivi”.

In caso di **accoglimento**, l’efficacia del verbale e di ogni sua conseguenza, ivi comprese le sanzioni accessorie e misure cautelari amministrative (ad esempio, il **ritiro della patente**), viene sospesa sino al termine del giudizio di primo grado.

La **sentenza** finale deciderà se:

- annullare interamente la contravvenzione: in tal caso, l’effetto della sospensiva viene confermato dalla sentenza;
- o confermarla: in quest’ultimo caso ritornano in vita anche le sanzioni accessorie che erano state sospese.

Nell’ipotesi, invece, di **rigetto** dell’istanza di sospensiva, il verbale mantiene intatta la sua efficacia esecutiva.

Note

[1] Normativa di riferimento: Legge 24 novembre 1981, n. 689: artt. 22, 22 bis, 23; Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992): art. 203, 204 bis, 205; Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 485/1992); Codice di procedura civile: art. 669 terdecies.